



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II bis – Raccordo con gli enti locali – Consultazioni elettorali

PEC

Roma, data e numero della pec

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- LORO SEDI -

CIRC. 4-2018 CIE

OGGETTO: Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018.

Possibilità di identificare gli elettori ai seggi mediante la ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica.

Il Ministero dell'Interno, a seguito del quesito formulato da alcune Prefetture e Comuni concernente la possibilità che, in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo p.v., gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento siano identificati, ai seggi, mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica (prevista dall'art. 5 del D.M. 23/12/2015 - e dall'art. 4.4 del relativo allegato B – attuativo dell'art. 10, D.L. n. 78/2015, conv. L. n. 125/2015), in quanto *documento di riconoscimento* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 445/2000, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Il D.P.R. n. 361/1957 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) all'art. 57 prevede che gli elettori per essere ammessi a votare «*devono esibire la carta di identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione purché munito di fotografia*» (primo comma) e che, ai fini di identificazione degli elettori, sono validi anche «*le carte di identità e gli altri documenti di identificazione ... scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante*» (secondo comma); la disposizione in esame prevede altresì che «*in mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione*» (terzo

comma) e che «se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità» (quarto comma).


Tale disciplina esprime un evidente *favor* per l'esercizio del diritto di voto da parte di colui la cui identità possa essere inequivocabilmente attestata, anche prescindendo dal corso di validità del suo documento di identificazione.

Al fine dunque di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del *documento di riconoscimento* di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000 succitato.

Per le operazioni di identificazione ai seggi si allega, quale utile riferimento, la configurazione della ricevuta in esame (All.1).

Ciò posto, si invitano le SS.LL. a dare analoga comunicazione ai Sigg. Presidenti di seggio.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(d.ssa Enza Caporale)



Riepilogo dati per accettazione pratica

Numero unico nazionale CA66307AA

Cognome	ROSSI		
Nome	MARIA		
Email	maria.rossi@mail.it		
Codice fiscale	RSSMRA69A41H501D	Cittadinanza	ITALIA
Stato nascita	ITALIA	Statura	178 cm
Comune nascita	ROMA (RM)	Sesso	F
Data nascita	01/01/1969		
Comune residenza	ROMA (RM)		
Indirizzo residenza	VIA ISOLE CURZOLANE, 13	Donazione organi	Accetto
Valida per espatrio	SI		

Data emissione
Firma Titolare
Firma operatore
19/04/2016 9:57